



REGOLAMENTO INERENTE L'ATTRIBUZIONE E L'USO DELLE ARMI LUNGHE, IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA, PER GLI INTERVENTI TECNICI FAUNISTICI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL TICINO E LAGO MAGGIORE

INDICE

Capo I – GENERALITA' E TIPO DI ARMI

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma
- Art. 3 – Tipologia delle armi in dotazione
- Art. 4 – Assegnazione dell'arma per interventi faunistici
- Art. 5 – Numero delle armi
- Art. 6 – Formazione e addestramento al tiro

Capo II – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 7 – Custodia delle armi
- Art. 8 – Registro Generale delle armi e delle munizioni
- Art. 9 – Registro delle armi in assegnazione in via continuativa o temporanea e le relative munizioni
- Art.10 – Doveri dell'assegnatario
- Art.11– Doveri del Responsabile del Settore di Vigilanza, della gestione delle armi e delle munizioni (consegnatari) e loro sostituti

Capo III – MODALITA' DI PORTO E TRASPORTO DELL'ARMA

- Art. 12 – Servizi prestati con l'arma
- Art. 13 – Servizi effettuati fuori dall'ambito territoriale di competenza
- Art. 14 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- Art. 15 – Trasporto e detenzione di armi sequestrate

Capo IV – SANZIONI DISCIPLINARI E RITIRO DELL'ARMA

- Art. 16 – Sanzioni disciplinari
- Art. 17 – Ritiro dell'arma

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 – Rinvio a norme di legge e di regolamento
- Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

Capo I – GENERALITA' E TIPO DI ARMI

Art.1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento recepisce quanto disposto nella disciplina-tipo per l'armamento del personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette della Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009 "Approvazione della disciplina - tipo per l'armamento del personale di vigilanza delle Aree protette". Definisce la dotazione, la detenzione delle armi lunghe e delle munizioni in dotazione al personale di vigilanza dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore (di seguito definito Ente).

2. Il personale di vigilanza, in possesso dei requisiti di legge e della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è dotato dall'Ente di appartenenza di armi lunghe per gli interventi tecnici faunistici previsti. Per i Guardiaparco già in servizio è fatto salvo l'esercizio dell'obiezione di coscienza ai sensi della Legge 8 luglio 1998 n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".

3. L'armamento in dotazione al personale di vigilanza deve essere adeguato e proporzionato agli interventi



Art. 2 – Requisiti psico-fisici per l’assegnazione dell’arma

1. L’assegnazione dell’arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti, accertati tramite certificazione sanitaria prevista dal Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 1998 rilasciata dalla competente A.S.L. – Dipartimento Medicina Legale o da uffici medico – legali equipollenti.
2. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, su richiesta del Responsabile del Settore di Vigilanza in accordo con il Direttore, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di requisiti necessari.

Art. 3 – Tipologia delle armi in dotazione

1. Le armi in dotazione ai Guardiaparco devono essere scelte dal Direttore dell’Ente, sentito il parere tecnico del Responsabile del Settore di Vigilanza e del Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni, fra quelle classificate dal Banco Nazionale di Prova, come da normativa vigente e sono costituite da:
 - a) arma lunga (fucile o carabina) a ripetizione manuale o semiautomatica a canna liscia o rigata per gli interventi tecnici faunistici;
 - b) arma lunga (fucile) atte a lanciare sostanze narcotizzanti (lancia siringhe) da utilizzarsi esclusivamente in collaborazione con un medico veterinario abilitato per operazioni di cattura, analisi od eutanasia della fauna selvatica, ai sensi delle specifiche normative in materia;
 - c) armi ad aria o gas compressi per gli interventi tecnici faunistici.
2. L’Ente provvede:
 - a) all’acquisto delle armi e munizioni necessarie all’espletamento del servizio e alla loro sostituzione e manutenzione;
 - b) all’acquisto delle dotazioni per la custodia in sicurezza delle armi presso le sedi di servizio;
 - c) alla predisposizione delle esercitazioni di tiro necessarie all’uso e al maneggio delle armi e qualsiasi altra forma di addestramento ritenuta necessaria e derivante dalle attribuzioni di cui al presente regolamento;
 - d) all’aggiornamento dei dipendenti sulla legislazione vigente in materia di armi;
 - e) alla predisposizione di accertamenti medici per la verifica dell’idoneità fisica e psichica al porto ed all’uso delle armi.
3. Le armi lunghe possono essere dotate di accessori, strumenti di puntamento ottici, ad intensificazione di luce, visori termici, optoelettronici prodotti per uso esclusivo uso civile.
4. Durante il servizio, il personale di vigilanza, anche se non in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è autorizzato a portare strumenti da punta e da taglio funzionali all’attività.

Art. 4 – Assegnazione dell’arma per interventi faunistici

1. L’Ente, con provvedimento disposto dal Direttore e comunicato alla Prefettura ed alla Questura competenti per territorio, assegna in **via continuativa** al personale del Servizio di vigilanza l’arma per interventi faunistici, le relative munizioni e la buffetteria dal quale dovranno rilevarsi:
 - a) le generalità complete del Guardiaparco;
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) la descrizione dell’arma (tipo, modello, calibro, matricola, eventuali sistemi di puntamento ecc.);
 - d) la descrizione e il numero delle munizioni.
2. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento, che il Guardiaparco è tenuto a portare con sé durante il servizio, unitamente al tesserino personale di riconoscimento.
3. L’assegnazione dell’arma al personale del Servizio di vigilanza per interventi faunistici svolti **occasionalmente** e le relative munizioni sarà disposta con provvedimento dal Responsabile del Settore di Vigilanza o da un suo delegato o sostituto che dovrà contenere i dati di cui al comma 1 dell’art. 4, nonché:
 - a) il servizio da espletare con le armi;



- b) la durata del servizio;
- c) l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

4. Le armi e le munizioni sono restituite dall'assegnatario a fine turno e custodite in armadi blindati come indicato all'art. 7 del presente Regolamento.

5. Fino a quando le armi e il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità personale dell'affidatario nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

6. Eventuali anomalie, difetti di funzionamento, urti della strumentazione di mira, devono essere segnalati tempestivamente al Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni o suo delegato in caso di assenza.

Art. 5 - Numero delle armi

1. Il numero di armi a canna lunga in dotazione all'Ente è funzionale alle necessità di effettuare abbattimenti di fauna selvatica in base ai piani di contenimento approvati dall'Ente stesso o di altri Enti con cui si operi in convenzione o ad effettuare interventi di telenarcosi.

2. I provvedimenti che stabiliscono il numero complessivo delle armi in dotazione e ogni sua modifica sono comunicati alle Prefetture e alle Questure competenti per territorio.

Art. 6 – Formazione e addestramento al Tiro

1. Il personale del Settore di Vigilanza, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, superando le prove di tiro previste dalla normativa vigente presso un poligono abilitato per l'addestramento specifico al tiro per le armi in dotazione.

2. Il personale del Settore di Vigilanza è inoltre tenuto a frequentare ulteriori corsi di addestramento al maneggio e alla manutenzione delle armi eventualmente organizzati dall'Ente e durante l'orario di servizio, può effettuare sessioni di tiro ulteriori a quelli previsti, qualora si manifestano necessità di prova e taratura armi, o per addestramento presso un poligono abilitato, con le armi assegnate in via definitiva o in via occasionale previa autorizzazione del Responsabile del Settore di Vigilanza e della gestione delle armi e delle munizioni o da un suo delegato in accordo con il Direttore.

Capo II – Tenuta e custodia delle armi

Art. 7 – Custodia delle armi

1. Le armi assegnate in via continuativa o temporanea, le armi non assegnate, le armi per telenarcosi e le relative munizioni, le armi ad aria e a gas compressi, anche se a modesta capacità offensiva (come da normativa vigente) sono custodite negli armadi blindati presenti nelle singole sedi dotate di idonei sistemi di custodia passiva come da indicazioni delle Questure competenti e collocati in ambienti non aperti al pubblico.

2. L'istituzione di un'armeria presso le sedi di servizio dell'Ente è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero superiore a quindici e munizioni in numero superiore a duemila; della sua eventuale costituzione verrà data comunicazione al Prefetto ed al Questore competenti per territorio e verranno rispettate le misure di sicurezza necessarie indicate dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

3. Le funzioni di consegnatario degli armadi blindati e delle relative chiavi, sono svolte dal Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più alto in grado o altro appartenente al servizio di vigilanza delegato allo scopo che prende servizio presso la sede in cui sono custodite le armi.

Art. 8 – Registro Generale delle armi e delle munizioni

1. Il "Registro Generale delle armi e delle munizioni" è vistato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza competente. Nel registro vengono caricate tutte le armi e munizioni presenti nell'Ente e si annotano:

- a) la dotazione e la dismissione di dette armi e munizioni;
- b) le sedi in cui le stesse sono custodite;
- c) l'assegnatario delle armi assegnate in via definitiva;

2. Il Consegnatario del registro è il Responsabile del Settore di vigilanza e/o della gestione delle armi e delle



munizioni o un suo delegato o sostituto nominato con apposito provvedimento.

Art. 9 – Registro delle armi in assegnazione in via continuativa o temporanea e le relative munizioni

1. Il "Registro delle armi in assegnazione in via continuativa o temporanea e le relative munizioni" le cui pagine sono numerate in modo continuativo, è vistato dal Responsabile del Settore di Vigilanza e dal Direttore dell'Ente e deve essere presente in ogni singola sede in cui prendono servizio i Guardiaparco e in cui sono custodite le armi.

In tale registro si annotano:

- a) le armi e il relativo munizionamento assegnate continuativamente o temporaneamente al personale in servizio presso quella sede;
 - b) lo scarico e l'integrazione delle munizioni;
 - c) il prelievo e la consegna delle armi affidate;
2. Il consegnatario delle armi e delle munizioni è l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più alto in grado o altro appartenente al servizio di vigilanza delegato allo scopo.
3. Ogni variazione nel quantitativo delle munizioni detenute dovrà essere annotata sul registro dal consegnatario, con indicazione del motivo che ha determinato la modifica, sia in aumento, sia in diminuzione.

Art. 10 – Doveri dell'assegnatario

1. Il Guardiaparco cui è assegnata l'arma è responsabile, a tutti gli effetti, della custodia, porto, trasposto ed uso dell'arma affidata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma, le munizioni e non lasciarle nell'autovettura incustodita anche se chiusa a chiave;
- c) riporre l'arma e le munizioni, quando non sono sotto il suo diretto personale controllo, in modo che non possano essere nella disponibilità di altri;
- d) effettuare periodicamente la pulizia e la manutenzione ordinaria;
- e) segnalare immediatamente al Responsabile della gestione delle armi e delle munizioni qualsiasi inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- f) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- g) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste dalla normativa vigente;
- h) annotare per iscritto i colpi esplosi dalle armi in dotazione sul Registro detenuto presso la sede di servizio;
- i) deve denunciare immediatamente all'autorità di Pubblica Sicurezza e segnalare all'Ente l'eventuale smarrimento o furto di armi e/o munizioni;
- l) non alterare in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi o del munizionamento in dotazione.

2. Il Responsabile del Settore di Vigilanza o chi ne fa le veci in caso di abbattimenti faunistici, possono in qualsiasi momento, verificare la quantità e la tipologia di munizionamento, l'osservanza di tutte le norme di cui al presente regolamento. A tale scopo il Guardiaparco è tenuto ad esibire quanto richiesto.

Art. 11 – Doveri del Responsabile del Settore di Vigilanza, della gestione delle armi e delle munizioni (consegnatari) e loro sostituti

1. Il Responsabile del Settore di Vigilanza, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria o gli Agenti di Polizia Giudiziaria nominati, nel caso in cui presso la sede non vi è presente un Ufficiale di Polizia Giudiziaria o loro sostituti designati in caso di assenza ed impedimento (sub-consegnatari), verifica:

- a) che la detenzione e l'uso dell'arma in dotazione sia effettuata da ogni singolo Guardiaparco con diligenza e massima cura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle normative vigenti;
- b) appura la puntuale osservanza dei turni di addestramento all'uso delle armi;
- c) cura la tenuta dei registri e della documentazione con massima diligenza;
- d) verifica periodicamente lo stato delle armi assegnate, da assegnare e le munizioni;
- e) redige rapporto alla Direzione dell'Ente Parco in caso di riscontro di irregolarità.



Capo III – MODALITA' DI PORTO E TRASPORTO DELL'ARMA

Art. 12 – Servizi prestati con l'arma

1. Il personale di vigilanza effettua i servizi munito dell'arma in dotazione per l'espletamento degli interventi tecnici faunistici, indossando l'uniforme.
2. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 13 – Servizi effettuati fuori dall'ambito territoriale di competenza

1. Nell'ambito delle Province rispetto le quali è stata attribuita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il porto e il trasporto dell'arma è possibile anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza nei seguenti casi:
 - a) durante il trasferimento fra le varie aree in gestione all'Ente (Parchi, siti Rete Natura 2000);
 - b) nelle aree prossime ai confini delle aree protette gestite dall'Ente in funzione dell'attività di controllo;
 - c) in caso di necessità di trasportare carcasse di animali dai luoghi dell'abbattimento ai centri di raccolta delle carcasse o di lavorazione della selvaggina convenzionati;
 - d) in altre aree protette (Parchi e Siti Rete Natura 2000), previo accordo o convenzione fra le amministrazioni competenti o Enti territoriali per l'impiego del personale di vigilanza dell'Ente con funzioni di operazioni di controllo faunistico;
 - e) in ogni altro luogo e/o territorio nell'ambito della Provincia in cui il personale di vigilanza sia impegnato in attività di addestramento con le armi in dotazione presso poligoni e per esigenze relative la funzionalità dell'armamento.

Art. 14 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. I Guardiaparco dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore che, previa disposizione del Responsabile del Settore di Vigilanza, collaborano nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta da parte della competente Autorità, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
2. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche per i servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'Ente su richiesta delle competenti Autorità per finalità di soccorso in caso di emergenze di abbattimenti di fauna selvatica ovvero in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.

Art. 15 – Trasporto e detenzione di armi sequestrate

1. Il personale del Settore di Vigilanza, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono legittimati a trasportare e detenere armi e munizioni sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi o reati penali ai sensi della normativa vigente.
2. Le armi e le munizioni sequestrate possono essere custodite presso gli armadi blindati presenti nelle sedi idonee alla custodia, dandone atto sui verbali di sequestro, in attesa della consegna presso le cancellerie dei competenti uffici giudiziari.

CAPO IV – Sanzioni disciplinari e ritiro dell'arma

Art. 16 – Sanzioni disciplinari

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e delle norme inerenti la Pubblica Sicurezza è da ritenersi mancanza grave che comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e determina automaticamente la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento, a seconda della gravità dell'inosservanza, con atto motivato fatta salva l'insorgenza di responsabilità penali previste dalla legge.



Art. 17 – Ritiro dell'arma

1. L'arma, con il relativo munizionamento, sono tempestivamente ritirate con provvedimento motivato dal Responsabile della Gestione delle armi e delle munizioni su disposizione del Direttore nel caso di:

- a) revoca del Decreto Prefettizio che autorizza la detenzione ed il porto delle armi;
- b) sospensione/cessazione dal servizio o trasferimento presso altro Ente;
- c) mancanza dei requisiti fisici di idoneità all'uso delle armi, ovvero nel caso in cui sia diagnosticata dal medico competente un'infermità di natura neuro-psichica o nei casi di manifesta alterazione correlata all'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- d) non idoneità alle prove di tiro e al maneggio dell'arma;

2. In caso d'urgenza e/o stato di necessità, il versamento cautelare dell'arma e delle relative munizioni in dotazione può essere disposto, sotto la propria responsabilità, dal superiore gerarchico che è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore di Vigilanza e della Gestione delle armi e munizioni, qualora sia venuto a conoscenza di situazioni pregiudizievoli, comportamenti, fatti o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio o compromissione dei requisiti, a tutela del Guardiaparco o di altre persone.

3. L'arma versata deve essere consegnata immediatamente al Consegnatario delle armi e delle munizioni nominato provvedendo alla predisposizione di apposita ricevuta di avvenuto ritiro.

4. A seguito del versamento dell'arma in dotazione per i motivi sopra esposti, ad eccezione della lett. d) comma 1, vengono attivate tempestivamente le procedure necessarie per effettuare gli accertamenti sanitari secondo quanto indicato nel presente Regolamento.

Capo V – Disposizioni finali

Art. 18 – Rinvio a norme di legge e di Regolamento

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le vigenti norme legislative e regolamentari e le norme di cui al T.U.L.P.S..

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà trasmesso alla Prefettura ed alla Questura competenti per territorio e sarà pubblicato in ottemperanza alle norme vigenti.

2. Il presente Regolamento sarà consegnato a tutto il personale del Settore di vigilanza dell'Ente e copia dello stesso sarà conservata nei locali in cui sono collocati gli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni.